



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Roma,

Ai Presidenti dei Tribunali Ordinari

LORO SEDI

e. p.c.

Ai Presidenti delle Corti di Appello

Ai Procuratori Generali c/o le Corti di Appello

Ai Procuratori della Repubblica c/o i Tribunali Ordinari

Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

Ai Presidenti dei Tribunali Militari

Ai Procuratori della Repubblica Militari c/o i Tribunali Militari

Al Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza

OGGETTO: Attuazione messa alla prova per adulti: sottoscrizione convenzione nazionale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione "Avvocato di Strada ODV".

Mi prego trasmettere alle SS.LL., copia della Convenzione nazionale in oggetto, stipulata in data 14 luglio 2021 tra il Ministero della giustizia e l'Associazione "Avvocato di Strada ODV", volta ad ulteriormente implementare e differenziare le possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti.

L'iniziativa si iscrive nell'ambito di un più complessivo percorso di questo Dipartimento volto a potenziare l'offerta di opzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ampliandone e diversificandone contemporaneamente la gamma coinvolgendo enti e associazioni senza scopo di lucro, con sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, con adeguati standard organizzativi e in grado di promuovere negli imputati il valore della cultura della legalità.

La Convenzione sarà immediatamente applicabile da parte dei Tribunali ordinari competenti per le 8 sedi dell'Associazione "Avvocato di strada ODV" e per un minimo di 8 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti in favore delle persone senza dimora.

L'Associazione "Avvocato di strada ODV" è infatti costantemente presente e impegnata in particolare in attività di assistenza legale gratuita alle persone senza dimora, ovvero nei settori della promozione della cultura della legalità e della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna faciliteranno il raccordo operativo tra le sedi dell'Associazione "Avvocato di Strada ODV" ed i tribunali ordinari territorialmente competenti, anche al fine di ampliare a livello nazionale il numero di sedi e di posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività previsti dalla convenzione nazionale.

Al fine di assicurare la massima diffusione ed applicazione della Convenzione nazionale sul territorio di pertinenza, vogliano le SS.LL. valutare la possibilità di inoltrarne copia ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale, oltre a pubblicarla sul sito web del Tribunale.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo





Ministero della Giustizia



CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Associazione Avvocato di strada ODV

“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai fini della messa alla prova dell'imputato”

- PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 *bis* del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con amministrazioni che hanno competenza nazionale;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni riguardano in particolare il supporto allo staff e alla segreteria, l'archiviazione delle pratiche, la compilazione dei documenti e la distribuzione del materiale informativo, nonché l'accoglienza degli utenti e la compilazione di schede anagrafiche, ovvero quelle di cui alle lettere d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Presidente Gemma Tuccillo, Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità (DGMC) e l'Associazione Avvocato di strada ODV, che interviene nella persona di Andrea Pique', su delega del Presidente Antonio Mumolo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Associazione Avvocato di strada ODV mette a disposizione presso le proprie sedi, n. 8 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* del Codice penale. La possibilità ad ospitare la persona per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità verrà valutata volta per volta sulla base delle disponibilità dei volontari dell'Associazione Avvocato di strada ODV.

Le sedi dell'Associazione Avvocato di strada ODV presso le quali potrà essere svolta l'attività di pubblica utilità non retribuita sono complessivamente n. 8, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le sedi dell'Associazione Avvocato di strada ODV provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Resta fin d'ora inteso che le sedi dell'Associazione Avvocato di strada ODV a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelle appositamente inserite nell'elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi dell'Associazione Avvocato di strada ODV, il supporto allo staff e alla segreteria, l'archiviazione delle pratiche, la compilazione dei documenti e la distribuzione del

materiale informativo, nonché l'accoglienza degli utenti e la compilazione di schede anagrafiche, ovvero le attività che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere d), e), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:

d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle attività che si svolgono presso la sede dell'Associazione Avvocato di strada ODV interessata, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, come previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. d), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle delle sedi dell'Associazione Avvocato di strada ODV, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alle sedi dell'Associazione Avvocato di strada ODV di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Associazione Avvocato di strada ODV garantisce la conformità delle sedi coinvolte, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede dell'Associazione Avvocato di strada ODV che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede dell'Associazione Avvocato di strada ODV potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5

La sede dell'Associazione Avvocato di strada ODV comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del Codice di procedura penale.

La sede dell'Associazione Avvocato di strada ODV consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede dell'Associazione Avvocato di strada ODV si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede dell'Associazione Avvocato di strada ODV sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede dell'Associazione Avvocato di strada ODV si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento della sede dell'Associazione Avvocato di strada ODV.

L'Associazione Avvocato di strada ODV potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 10, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delle sedi Associazione Avvocato di strada ODV, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo

con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza oneri.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 14 luglio 2022

Ministero della giustizia
Il Capo Dipartimento
per la Giustizia Minorile e di Comunità

Gemma Tucillo

Associazione Avvocato di strada ODV
Membro del Consiglio Direttivo

Andrea Pique'

ELENCO DELLE SEDI DELL'ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI STRADA ODV DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (ALTRE SEDI POTRANNO ESSERE AGGIUNTE IN SEGUITO).

<i>Sedi Associazione "Avvocato di strada ODV"</i>	<i>N° unità</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Indirizzo</i>
Bari	1	Nicola Antuofermo	Presso il Presidio Sociale Rete P.I.A.F., Piazza Balenzano, BARI
Bologna	1	Giuseppina Digiglio	Via Malcontenti 3, BOLOGNA
Firenze	1	Silvio Toccafondi	Presso la Comunità delle Piagge, via Liguria 1, FIRENZE
Forlì	1	Francesca Versari	Presso la Caritas Diocesana Forlì - Bertinoro, via dei Mille 28, FORLÌ
Milano	1	Francesco Tresca Carducci	Presso il Centro San Fedele, Piazza San Fedele 4, MILANO
Padova	1	Andrea Andriotto	Presso La Strada Giusta, via Citolo da Perugia 35, PADOVA
Taranto	1	Antonietta De Fazio	Presso l'Associazione Nessuno Escluso Onlus, via Polesine 10/A, TARANTO
Torino	1	Elena Virano	Presso l'Associazione Bartolomeo & C., via Camerana 8, TORINO